

Roma, 13 luglio 2026

Circ. n. 53/2026

Alla cortese attenzione della Presidenza di:

Enti Unificati
Scuole Edili
CPT

*e, p.c. Ai Formedil Regionali**e, p.c. Ai componenti il CdA del Formedil*

Oggetto: **Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026 – Linee guida per le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti. Indicazioni operative per gli Enti del sistema Formedil.**

Premessa

La Nota INL n. 4634/2026 fornisce le prime indicazioni operative per l'attività delle Commissioni territoriali chiamate a valutare le istanze di recupero dei crediti della patente a crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008. La presente circolare riepiloga gli aspetti di maggiore interesse per il sistema Formedil e per gli Enti territoriali che organizzano percorsi formativi destinati al recupero dei crediti.

1. Composizione della Commissione territoriale

La Commissione territoriale è composta dai rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INAIL. Alle sedute sono invitati inoltre un rappresentante della ASL competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

- Criteri di individuazione dei componenti:
 - La ASL competente è individuata con riferimento alla sede legale dell'impresa; il Direttore della DIL richiede il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - Il RLST è individuato richiedendo il nominativo all'Organismo Paritetico iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 indicato dall'impresa nell'istanza di recupero crediti.
 - Qualora l'impresa non aderisca ad alcun Organismo Paritetico, non è prevista la partecipazione del RLST.
 - Il calendario delle sedute è definito tenendo conto, ove possibile, del settore produttivo dell'impresa o del lavoratore autonomo interessato.

2. Criteri di valutazione

- La Commissione valuta le richieste considerando due elementi principali:
 - formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza;
 - investimenti finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Requisiti dei percorsi formativi

- formazione aggiuntiva rispetto agli obblighi del D.Lgs. 81/2008;
- non valida come aggiornamento della formazione obbligatoria;
- soggetti formatori individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025;
- erogazione in presenza o videoconferenza sincrona (su indicazione della Commissione);
- massimo 30 partecipanti;
- contenuti, indicati dalla Commissione, correlati alle violazioni contestate;
- docenti qualificati ai sensi del D.L. 6 marzo 2013;
- frequenza minima del 90%;
- test finale con almeno il 70% di risposte corrette;
- attestato con la dicitura prevista dalla Nota INL (All. 1).

Attestazione finale

Al termine del percorso formativo, il soggetto formatore rilascia un **unico attestato di frequenza e profitto**, conforme alle indicazioni contenute nella Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4634 del 24 giugno 2026.

L'attestato dovrà riportare almeno i seguenti elementi:

- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante (nome, cognome e codice fiscale);
- tipologia del corso e relativa durata;
- modalità di erogazione del percorso formativo (presenza e/o videoconferenza sincrona);
- esplicita indicazione:

"Valido ai fini del recupero dei crediti della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008".

- data e luogo di svolgimento;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o di un soggetto formalmente incaricato, preferibilmente in formato digitale.

Ai fini del riconoscimento dei crediti, il soggetto formatore dovrà altresì attestare che:

- il partecipante abbia frequentato almeno il **90%** della durata complessiva del corso;
- sia stato effettuato il test finale di verifica dell'apprendimento;
- il partecipante abbia superato la prova conseguendo almeno il **70%** delle risposte corrette

Si riporta un facsimile di attestato di frequenza e profitto predisposto dagli uffici del Formedil Italia che potrete utilizzare, opportunamente personalizzato. (All. 2).

4. Durata e attribuzione dei crediti

La durata del percorso è stabilita dalla Commissione in funzione della gravità delle violazioni. Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: $(30\text{-crediti rimanenti}) \times \text{un moltiplicatore compreso fra } 0,8 \text{ e } 1,5$. La Nota prevede un rapporto di 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto. Il recupero può avvenire progressivamente attraverso moduli formativi.

5. Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Nota INL attribuisce particolare rilievo agli investimenti realizzati dall'impresa quali strumenti idonei a favorire il recupero dei crediti della patente, riconoscendo che il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza può essere perseguito non soltanto mediante la formazione, ma anche attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative innovative.

Requisiti degli investimenti

La Commissione è chiamata a verificare che gli investimenti siano:

- **coerenti** con le violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti;
- **effettivamente finalizzati** al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **proporzionati** alle dimensioni, all'organizzazione e alle caratteristiche dell'impresa o del lavoratore autonomo;
- **sostenibili**, sia sotto il profilo economico sia sotto quello organizzativo;
- **adeguati allo stato dell'arte**, privilegiando soluzioni tecnologiche innovative ed efficaci nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Nella propria valutazione la Commissione tiene conto, in particolare:

- delle risorse economiche impiegate;
- della concreta capacità dell'investimento di ridurre i rischi lavorativi;
- della correlazione tra l'investimento effettuato e le violazioni contestate all'impresa;
- delle esigenze specifiche dell'organizzazione aziendale.

Tipologie di investimenti

La Nota individua, a titolo esemplificativo, alcune categorie di investimenti ritenute particolarmente significative.

1. Sistemi di rilevamento ambientale

Rientrano in tale categoria, ad esempio:

- sensori per rumore, radiazioni, temperatura, gas tossici e ossigeno;
- sistemi di monitoraggio continuo delle condizioni ambientali;
- strumenti capaci di segnalare in tempo reale situazioni di rischio.

2. DPI e abbigliamento intelligente

Sono ricompresi:

- dispositivi di protezione individuale dotati di sensori elettronici;
- indumenti intelligenti;
- sistemi di rilevazione della prossimità, dell'esposizione a contaminanti o della caduta.

La Nota precisa che **non è sufficiente il mero acquisto dei DPI**: l'impresa deve dimostrarne anche l'effettivo utilizzo mediante evidenze documentali della formazione e, ove previsto, dell'addestramento dei lavoratori ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Tecnologie per la sorveglianza sanitaria

Tra gli investimenti rientrano:

- cartelle sanitarie elettroniche;
- sistemi di tracciamento dell'esposizione a sostanze pericolose;
- strumenti digitali di supporto alla sorveglianza sanitaria.

4. Robotica e automazione

Sono valorizzati investimenti quali:

- robot destinati ad operazioni ad elevato rischio;
- sistemi automatici di movimentazione;
- utilizzo di droni per ispezioni, monitoraggi e campionamenti in contesti pericolosi.

5. Tecnologie immersive per la formazione e l'assistenza

La Nota riconosce particolare interesse alle metodologie basate su:

- realtà virtuale (VR);
- realtà aumentata (AR);
- realtà mista (MR);

utilizzate per simulazioni di emergenza, addestramento pratico, assistenza da remoto e sviluppo delle competenze in materia di salute e sicurezza.

Ulteriori criteri di valutazione

La Nota precisa inoltre che:

- sono considerati validi anche gli investimenti realizzati con il contributo di finanziamenti pubblici;
- il recupero dei crediti può avvenire progressivamente attraverso un programma di investimenti articolato per stati di avanzamento, consentendo alla Commissione di riconoscere i crediti maturati in relazione agli interventi effettivamente completati.

Importo investimento	Crediti
€ 5.000 - € 25.000	1
€ 25.000,01 - € 50.000	3
Oltre € 50.000	6

6. Istruttoria delle richieste di recupero dei crediti

L'impresa o il lavoratore autonomo che intenda recuperare i crediti della patente presenta apposita istanza alla Commissione territoriale competente, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nell'istanza devono essere illustrati gli interventi che si intendono realizzare ai fini del recupero dei crediti, con particolare riferimento:

- ai percorsi formativi proposti;
- agli eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ai tempi previsti per la realizzazione degli interventi.

È inoltre prevista la possibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di richiedere un confronto diretto con la Commissione territoriale ai fini dell'illustrazione della proposta progettuale.

L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro presso il quale è istituita la Commissione competente, anche per il tramite dell'associazione di rappresentanza dell'impresa o del lavoratore autonomo.

7. Indicazioni operative per gli Enti

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si invitano gli Enti del sistema Formedil a:

- predisporre specifici corsi dedicati al recupero dei crediti;
- mantenere tali percorsi distinti dalla formazione obbligatoria;
- adeguare attestati, registri e modulistica;
- conservare la documentazione relativa a frequenza, verifica finale e rilascio attestati;
- promuovere l'utilizzo di metodologie immersive e simulatori.

Il Formedil Italia seguirà l'evoluzione della disciplina e fornirà ulteriori indicazioni operative ove emanate dagli organi competenti.

IL DIRETTORE
Stefano Macale

